# Accertamento sintetico - occorre giustificare le spese di gestione

di Gianfranco Antico

**Pubblicato il 26 Settembre 2018**

Accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro un contribuente che, nonostante i redditi modesti, aveva acquistato e mantenuto auto e appartamento di lusso, ribaltando i precedenti giudizi di merito. Per gli Ermellini non basta fornire spiegazioni in ordine alla provenienza degli incrementi patrimoniali ma occorre anche giustificare le spese di mantenimento dei beni

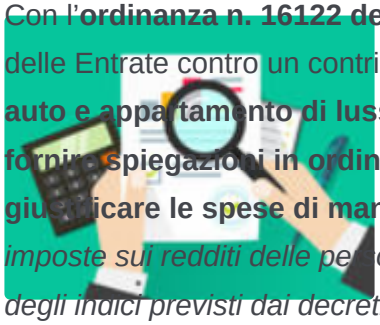

Con l'**ordinanza n. 16122 del 19 giugno 2018**, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro un contribuente che, nonostante i **redditi modesti**, aveva acquistato e mantenuto **auto e appartamento di lusso**, ribaltando i precedenti giudizi di merito. Per gli Ermellini **non basta fornire spiegazioni in ordine alla provenienza degli incrementi patrimoniali ma occorre anche giustificare le spese di mantenimento dei beni**. Per la Corte, "*in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore*".

Nel caso di specie, l'**accertamento** è stato **generato non solo dalle spese per incrementi patrimoniali**, peraltro, in parte giustificate, **ma soprattutto dalle spese di gestione dell'autovettura di lusso e dell'appartamento di 550 mq e da altre voci minori**, mentre i **giudici d'appello hanno focalizzato l'attenzione solo sulla giustificazione degli incrementi patrimoniali, quando, invece, il maggior reddito accertato scaturiva dalle spese di mantenimento di tali beni**.

## Accertamento sintetico: le nostre considerazioni

Come è noto, il vecchio redditometro dava luogo ad una presunzione "*legale*" ai sensi dell'art. 2728 del codice civile, poichè è lo stesso dettato normativo che imponeva di ritenere come diretta conseguenza di


Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

determinati fatti noti (la disponibilità di beni o servizi) il fatto ignoto (capacità contributiva).

Il giudice tributario, quindi, una volta constatata la sussistenza degli specifici "*elementi indicatori di capacità contributiva*" accertati dall'ufficio, non aveva il potere di negare a tali "*elementi*" la capacità presuntiva "*contributiva*" che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, dovendo solo limitarsi a valutare la prova che il contribuente offre in ordine alla provenienza non reddituale[1].

La presunzione generava, peraltro, l'inversione dell'onere della prova, trasferendo sul contribuente l'impegno di dimostrare che il dato di fatto sul quale essa si fonda non corrisponde alla realtà, ovvero a darne una diversa valutazione.

Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione

**Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo**

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento


Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D